

Un momento di attenzione alle novità del bilancio 2026-2028.

E' da pochi giorni entrato in vigore il 19° decreto correttivo all'armonizzazione contabile.

Nello specifico con l'entrata in vigore, avvenuta il 21 agosto 2025, del 19° decreto correttivo all'armonizzazione contabile (decreto 6 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto), gli enti territoriali dovranno adeguarsi alle modifiche al piano dei conti integrato, applicabili già a partire dal bilancio di previsione 2026-2028.

Questo cosa significa , cosa comporta ?

Le novità sono numerose le amministrazioni dovranno adeguarsi alle modifiche sul piano dei conti integrato, quindi dovranno modificare o rivedere comunque alcune codifiche di bilancio (Bilancio in formato finanziario D.lgs 267/2000 e s.m.i.) .

Sul sito Arconet sono disponibili i nuovi strumenti Excel con il piano dei conti vigente dal 2026 e quello valido dal 2027, di fatto , un supporto operativo essenziale per analizzare le variazioni in ambito finanziario, economico e patrimoniale.

Gli uffici ragioneria e le amministrazioni sono a ridosso della redazione del “ Bilancio tecnico” e le principali novità riguardano ad esempio l'introduzione di nuovi codici finanziari in entrata collegati al settore energetico e ambientale, per consentire una rilevazione più puntuale dei conti ambientali richiesti da Istat ed Eurostat (Regolamento Ue n. 691/2011, come modificato dal Regolamento delegato Ue 2022/125) incidono sin d'ora e serve porre attenzione.

Dal 2026 saranno quindi operativi i seguenti codici:

- **E.2.01.01.01.015 – Trasferimenti correnti da Gse e altre amministrazioni centrali operanti nei settori dell'energia**
- **E.3.01.01.01.007 – Proventi da energia**
- **E.3.01.01.01.008 – Proventi da acqua**
- **E.3.01.01.01.009 – Proventi da gas e riscaldamento**

Una attenzione particolare viene rivolta, sempre dal 2026, alle entrate da alienazioni che saranno più dettagliate. Per gli immobili di valore culturale, storico e artistico vengono introdotte voci distinte per fabbricati a uso abitativo, commerciale, scolastico, musei, teatri, biblioteche, siti archeologici, impianti sportivi e cimiteri in una logica di maggiore conoscenza del patrimonio e sua evoluzione . Nuove

classificazioni riguarderanno anche le cessioni di armi (con codici specifici per quelle leggere a uso civile, per ordine pubblico e per quelle “n.a.c.”) e l’alienazione di altri diritti.

Seppure non direttamente rivolto all’ACCRUAL queste modifiche si collocano nell’ambito di una diversa attenzione alla gestione dei beni patrimoniali ed alla conoscenza dell’evoluzione del patrimonio Enti Locali che con l’ ACCRUAL appunto ha legami di parentela molto stretti !!

Il modulo patrimoniale del piano dei conti è stato aggiornato per consentire una rilevazione più analitica delle immobilizzazioni materiali, con particolare attenzione ai beni demaniali e ai beni acquisiti in leasing finanziario.

Operativamente a livello di procedura gli enti dovranno chiudere i conti relativi ai beni demaniali (inclusi fondi ammortamento e crediti da alienazione), redistribuendo i saldi nei nuovi conti, e stornare dai fondi ammortamento i valori dei beni in leasing, riallineandoli ai nuovi conti dedicati.

Un’ altra modifica rilevante riguarda anche le opere di sistemazione del suolo (interventi contro frane, erosioni e alluvioni), realtà sia fisica a livello di demanio comunale, che economico-finanziaria sempre più di attualità nel mondo degli Enti Locali, alle prese con continui interventi manutentivi straordinari al suolo ed al sistema idrico nel suo complesso.

Dal 2026, nel modulo patrimoniale i costi capitalizzati saranno registrati in relazione al bene su cui si interviene, mentre nel modulo finanziario le spese continueranno a essere registrate nella voce U.2.02.01.09.014. Dal 2027, le specifiche voci patrimoniali collegate a tali opere (comprese quelle relative ad ammortamenti e crediti da alienazione) saranno eliminate e le scritture contabili dovranno essere riallineate verso:

- **le immobilizzazioni oggetto degli interventi,**
- **le manutenzioni straordinarie su beni di terzi utilizzati dall’ente,**
- **i costi d’esercizio per opere realizzate su beni di terzi non utilizzati.**

Operativamente cosa avviene ?

I responsabili finanziari degli enti sono chiamati a predisporre già nel 2026 le chiusure e i riallineamenti previsti, per garantire la corretta transizione alle nuove regole contabili che diverranno pienamente operative dal 2027.

Una attenzione particolare al fatto che le modifiche agli schemi di bilancio e al piano dei conti approvate con il Dm 6 agosto **2025 si aggiungono a quelle introdotte con il decreto del 10 ottobre 2024**, che – sempre con riferimento al

bilancio 2026-2028 – ha istituito, all'interno della Missione 12, il nuovo Programma 11 relativo alle spese per gli asili nido.

Ricordiamo che rientrano in questo nuovo programma le spese per l'erogazione del servizio di asilo nido e per le convenzioni con strutture private, incluse le indennità in denaro o in natura a favore delle famiglie con figli che frequentano tali servizi. Il glossario specifica che il servizio di asili nido ricomprende diverse modalità di realizzazione, tra cui (finalmente) vengono definite e dettagliate le varie tipologie di servizio che possono a pieno titolo rientrare tra la “ spesa sociale” a tal fine dedicata (attenzione infatti agli obiettivi di servizio SOSE) :

- asili nido o micronidi comunali, in gestione diretta o esternalizzata;
- convenzioni con comuni vicini, con l'ambito territoriale di riferimento o con altre forme associate;
- convenzioni con asili nido o micronidi privati;
- voucher o contributi alle famiglie;
- altre modalità riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia (sezioni primavera, baby-parking, spazi gioco, nidi domiciliari, tagesmutter), purché strutturate su almeno 5 giorni a settimana, con un minimo di 4 ore di frequenza giornaliera e l'affidamento dei bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi a uno o più educatori in modo continuativo.